

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3323

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISAPIA, BUEMI, BIONDI, FIORI, MASTELLA, MUSSI, ADDUCE, ALBERTINI, ARNOLDI, BATTAGLIA, BELLILLO, BENVENUTO, BERTINOTTI, BOATO, BONDI, BOSELLI, BUFFO, BUGLIO, BULGARELLI, CALDAROLA, CARLUCCI, CARRA, CENTO, CEREMIGNA, CESARO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CICCHITTO, CIMA, COLA, COSSA, COZZI, CRAXI, DAMERI, DAMIANI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELL'ANNA, DI GIOIA, DI LUCA, FANFANI, FRIGATO, GALVAGNO, GERMANÀ, GIACCO, GIACHETTI, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, GIULIETTI, GRILLINI, GROTTA, IANNUCILLI, INTINI, LECCISI, LEZZA, LION, LUPI, MAIONE, MANCINI, FILIPPO MANCUSO, MANTOVANI, MARINI, MARRAS, MASCIA, MAZZONI, MAZZUCA, MEDURI, MILIOTO, MOLINARI, MONDELLO, MORONI, OSVALDO NAPOLI, NIGRA, OLIVIERI, PANIZ, PAPPATERA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PISTONE, PITTELLI, QUARTIANI, RANIERI, REALACCI, RODEGHIERO, RUGGERI, RUSSO SPENA, SANDI, SAPONARA, SASSO, SINISCALCHI, SODA, STAGNO D'ALCONTRES, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VILLARI, VILLETTI, ZANELLA, ZANETTA**

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000

*Presentata il 29 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recentemente, in Parlamento e nel Paese, si è riaperta la discussione sulla necessità di interventi, ormai improcrastinabili, tesi alla risoluzione delle gravi problematiche che da tempo affliggono le carceri del nostro Paese (in primo luogo, il sovraffollamento)

e che, più in generale, caratterizzano la giustizia penale.

Sono state presentate, da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari, varie proposte di legge in tema di indulto revocabile, amnistia e amnistia condizionata, con l'obiettivo comune di trovare

una soluzione legislativa che sappia contemperare la necessità di rendere più vivibili e meno disumani gli istituti penitenziari del nostro Paese, di tutelare le esigenze di sicurezza della collettività, di fare diminuire la recidiva, e di non dimenticare i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle vittime dei reati.

Con la presente proposta di legge, si propone — in alternativa a un provvedimento di amnistia, eventualmente condizionata, o di indulto revocabile (previsti espressamente, non bisogna dimenticarlo, dalla nostra Costituzione) e, qualora non si raggiungesse quell'auspicabile largo accordo necessario per la loro approvazione, in considerazione della maggioranza qualificata prevista dall'articolo 79 della Costituzione — la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, per i reati commessi prima del 31 dicembre 2000, con conseguente estinzione della pena qualora chi ne usufruisca non commetta un nuovo reato nei cinque anni successivi e ottemperi a determinate prescrizioni e, per quanto possibile, si adoperi in favore della vittima del reato.

Tale proposta può, quindi, rivelarsi come strumento utile per risolvere l'insostenibilità del sovraffollamento carcerario, per migliorare le condizioni di detenzione — che attualmente non assicurano il rispetto della dignità della persona, come invece espressamente previsto dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative dalla libertà » — e per garantire nel contempo le esigenze di tutela della collettività.

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, nel limite massimo di tre anni, è accompagnata da precise prescrizioni (esempio obbligo di soggiorno, obbligo di firma, divieto di espatrio, attività in favore delle vittime dei reati), che, solo se ottemperate dal condannato — che comunque non dovrà commettere nuovi reati nei cinque anni successivi — porterebbero alla dichiarazione di estinzione della pena. In caso contrario, il condannato dovrà scontare l'intera pena in carcere, senza possibilità di usufruire di benefici o di pene alternative.

Dunque, ferma la salvaguardia delle esigenze di tutela e sicurezza della collettività, tale proposta — che non vuole essere una proposta di parte, né di schieramento politico — costituirebbe anche un efficace strumento di deterrenza rispetto alla commissione di nuovi reati e favorirebbe, nel contempo, il reinserimento dei detenuti e il risarcimento delle parti lese.

La presente proposta di legge — che prende spunto da analoghi istituti in vigore in altri Paesi che hanno dato esito particolarmente positivo (esempio la *probation* negli Stati Uniti) — non vuole essere un mero provvedimento « tampone » di fronte a una situazione di emergenza, ma intende raggiungere, con il contributo più largo, l'obiettivo di rendere più umane e vivibili le nostre carceri, non solo per i detenuti ma anche per tutti coloro che quotidianamente operano e lavorano all'interno degli istituti penitenziari, e dare una risposta a chi da tempo si batte per un diverso rapporto tra carcere e società, nell'interesse più generale dell'intera collettività.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Sospensione dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).*

1. Nei confronti di chi deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, l'esecuzione della stessa è sospesa.

## ART. 2.

*(Casi di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena).*

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal pubblico ministero competente per l'esecuzione e deve essere successivamente convalidata dal giudice per l'esecuzione.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una unica volta ed è revocata di diritto se chi ne ha usufruito non ottempera alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 o commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

## ART. 3.

*(Divieto di espatrio).*

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

## ART. 4.

*(Prescrizioni).*

1. Con il provvedimento di cui all'articolo 1 sono applicate altresì le seguenti prescrizioni:

*a)* se la pena sospesa non supera un anno di detenzione, il condannato deve presentarsi una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal pubblico ministero, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

*b)* se la pena sospesa è superiore a un anno, oltre all'obbligo di cui alla lettera *a)*, al condannato è imposto l'obbligo di dimora nel territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa, ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo, o quando il comune di dimora non è sede di ufficio di polizia, nel territorio di una frazione del predetto comune o di un comune vicino. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

*c)* all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal giudice per l'esecuzione.

## ART. 5.

*(Violazione delle prescrizioni).*

1. In caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura disposta dal giudice per l'esecuzione, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata e il condannato dovrà scontare la pena della reclusione senza possibilità di usufruire delle misure alternative alla detenzione.

## ART. 6.

*(Estinzione della pena).*

1. Se, nei termini stabiliti dall'articolo 2, il condannato non commette un altro reato e ottempera alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, la pena è dichiarata estinta.

## ART. 7.

*(Termini di efficacia).*

1. La sospensione dell'esecuzione della pena, di cui all'articolo 1, ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2000.





€ 0,26



\*14PDL0034761\*